

(N. 2089)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2330)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1951

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184,
concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi

delle zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonché di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi, anche se sostenute da privati, sono a carico dello Stato

entro il limite massimo, quando le spese siano sostenute da privati, del sussidio, di cui al successivo comma. I privati hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute dal giorno della richiesta, con la quale dovranno anche provare di aver dato di essa comunicazione ai profughi.

A favore di coloro, che non fruiscono della assistenza, di cui al comma precedente, e che versino in stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, comprensivo dell'indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

All'atto della cessazione delle provvidenze, di cui ai precedenti comma, a ciascun capo famiglia sarà corrisposto un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 5.000 e non superiore a lire 10.000, purchè il suo ritorno in residenza avvenga entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Ministro per l'interno di concerto col Ministro *ad interim* per il tesoro.

La concessione di tale sussidio non pregiudica in alcun modo l'assistenza prevista per i sinistrati dal successivo articolo 3 ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto al seguente articolo 2-bis:

« I profughi ed i sinistrati proprietari di non più di 25 capi di bestiame bovino, i quali abbiano avuto od abbiano il bestiame fuori delle loro aziende agricole in luoghi indicati dagli Ispettorati agrari provinciali, possono ottenere, a cura degli ispettorati medesimi, la somministrazione di foraggio e di mangime necessario al sostentamento del bestiame stesso.

Il pagamento del foraggio e del mangime, forniti a credito, avverrà a mezzo di tratte, all'atto della liquidazione dei contributi agli interessati ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'interno.

I sinistrati, che abbiano perduto l'alloggio e che non abbiano reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in gravi accertate condizioni di bisogno, hanno diritto anche se rimasti nelle zone colpite, alla corresponsione del sussidio temporaneo, di cui al secondo comma dell'articolo 2 ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, semprechè non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei Prefetti. In deroga alle limitazioni, previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte sino al limite massimo di lire duecento milioni ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà fino alla concorrenza di due miliardi di lire mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero per il tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le ulteriori eventuali occorrenze si provvederà con successive disposizioni legislative ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 21 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e *ad interim* per il tesoro, e col Ministro per il bilancio;

DECRETA:

Art. 1.

Le provvidenze assistenziali delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

Il Ministro per l'interno adotta e promuove tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonché di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

Art. 2.

Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

A favore di coloro che non fruiscono di tale forma di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, comprensivo dell'indennità prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Art. 3.

Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli Enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'interno.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista in lire due miliardi sarà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.